

- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto ad un processo equo ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente non è stata informata né le è stata comunicata alcuna possibile prova addotta nei suoi confronti a fondamento del provvedimento che incide su di essa. Il Consiglio non ha nemmeno concesso alla ricorrente l'accesso al suo fascicolo né alla documentazione richiesta (ivi comprese alle informazioni precise ed individualizzate a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi), né ha comunicato alla stessa le asserite prove addotte contro di essa. Alla ricorrente è stata negata un'audizione dal Consiglio benché la ricorrente l'avesse espressamente richiesta. Le violazioni summenzionate dei diritti della difesa della ricorrente — in particolare l'omissione di informare la ricorrente delle prove addotte nei suoi confronti — comporta una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. I motivi addotti dal Consiglio nei confronti della ricorrente non costituiscono una motivazione adeguata. Inoltre il Consiglio non ha prodotto né prove né informazioni che dimostrino la fondatezza delle ragioni che ha invocato a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi, basate su mere asserzioni.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che le misure restrittive sono inficiate e viziate da illegittimità dovuta ad omissioni nella valutazione del Consiglio precedente all'adozione. Il Consiglio non ha condotto una valutazione genuina delle circostanze del caso di specie, ma si è limitato a seguire le raccomandazioni dell'UNSC e ad adottare le proposte presentate dagli Stati membri.

Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Iralco/Consiglio

(Causa T-158/13)

(2013/C 147/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iranian Aluminum Co. (Teheran, Iran) (rappresentante: S. Millar e S. Ashley, solicitor e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ed il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio,

del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui gli atti impugnati riguardano la ricorrente; e

- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per la sua designazione.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di tutelare i suoi diritti della difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel considerare i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio d'iscriverla nell'elenco ha violato, senza giustificazione né proporzione, i suoi diritti fondamentali, incluso il suo diritto alla tutela della proprietà, della sua libertà d'impresa e della sua reputazione.

Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — HK Intertrade/Consiglio

(Causa T-159/13)

(2013/C 147/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. SA (Wanchai, Hong Kong) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71) ed il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui gli atti impugnati includono la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, ver-tenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un'audi- zione, violazione dell'obbligo di fornire adeguata comunicazio- ne, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere una sua audizione ed abbia violato il suo obbligo di fornirle adeguata comunicazione. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso di fornire una motivazione adeguata, mancanza aggravata dall'ul- teriore omissione del Consiglio di dare risposta alle richieste della ricorrente di accesso ai documenti e di integrale comuni- cazione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibi- lità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informa- zioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Con- trariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una «società di copertura» controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che la mera circostanza che la ricorrente fosse rico- nosciuta come filiale della NIOC sarebbe sufficiente per con- durre conseguentemente all'attribuzione di un vantaggio econo- mico per lo Stato iraniano contrario allo scopo delle misure impugnate. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente violato i diritti della difesa della ricorrente ed infine avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

Ricorso proposto il 15 marzo 2013 — Bank Mellat/ Consiglio

(Causa T-160/13)

(2013/C 147/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwal- la, P. Reddy, F. Zaiwalla, solicitor, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio ⁽¹⁾; e/o
- annullare l'articolo 1, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio nella parte che riguarda la ricor- rente; e
- dichiarare l'articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio ⁽²⁾ inapplicabile alla ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'inter- ruzione delle relazioni finanziarie non costituisce una «mi- sur[a] necessari[a]» e quindi è priva di qualsiasi base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE in quanto non è ragionevol- mente connessa allo scopo della politica estera in questione.
- 2) Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'interruzione delle relazioni finanziarie è in ogni caso spro- porzionato rispetto alla politica estera asseritamente con- dotta e di conseguenza è priva di qualsiasi di base giuridica ai sensi dell'articolo 215 TFUE.
- 3) Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'inter- ruzione delle relazioni finanziarie è contraria ai principi generali del diritto dell'Unione ed all'articolo 215, paragrafo 3, TFUE in particolare, ai principi di proporzionalità, di certezza del diritto, di non arbitrarietà ed alla condizione che le sanzioni contengano le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
- 4) Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'in- terruzione delle relazioni finanziarie viola i suoi diritti di proprietà, il suo diritto di esercitare attività commerciali, le libertà di circolazione dei capitali ed il principio di propor- zionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 34)

⁽²⁾ Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L282, pag. 58).

Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

(Causa T-162/13)

(2013/C 147/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlino, Germa- nia); Kletterhallenverband Klever e.V. (Lipsia, Germania); Neoliet Beheer BV (Son, Paesi Bassi); e Pedriza BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. von Oppen e A. Gerdung, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, C(2012) 8761 def., avente ad oggetto gli aiuti di stato SA.33952 (2012/NN) — Germania, impianti di arrampicata del Deutscher Alpenverein;